

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Direzione Bilancio e Tesoro
Gruppi V - VII - XV

CIRCOLARE N. 18

Prot. n° 33512/ A.2

Palermo, 5.11.1999

OGGETTO: Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 1999.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLA DIREZIONE FINANZE E CREDITO

AI GRUPPI DI LAVORO DELLA
DIREZIONE BILANCIO E TESORO

ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA - S.P.A. -
- Servizio crediti mobiliari – Settore enti
- Servizio Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni (S.S.I.T.)

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE DELLA SICILIA

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA IN SICILIA
- Ragionerie Provinciali dello Stato
- Direzioni provinciali del Tesoro

e.p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
- Sezione di Controllo

LORO SEDI

DISPOSIZIONI GENERALI

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario in corso si richiama l'attenzione dei Direttori delle Ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili e si ribadisce il divieto di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e delle istruzioni diramate con la circolare n. 16 del 10 agosto 1999. Si richiamano pure le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi si ricorda inoltre quanto disposto dall'ottavo comma dello stesso art.11 nonché dell'art. 12 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'articolo 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per impegni assunti nell'esercizio 1999, dovranno essere determinate con decreti assessoriali uno per le spese correnti ed uno per quelle in conto capitale.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le disposizioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.

PARTE PRIMA

ENTRATE

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, sin dal primo gennaio 2000, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o residui.

L'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, sin dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2000 o ai residui degli esercizi precedenti.

Il predetto Istituto cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2000, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2000, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 1999 e precedenti.

Entro il 7 gennaio 2000 il medesimo Istituto compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 1999 due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.

Entro il predetto termine, le Ragionerie Provinciali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, Gruppo VII – Servizi del Tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto esercizio 1999 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere pure inoltrata alla Direzione Finanze e Credito di questo Assessorato.

I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere

tempestivamente segnalate oltre che al Gruppo VII – Servizi del Tesoro alle competenti Ragionerie centrali.

Si rammenta, inoltre, che il 29 febbraio 2000 scade il termine per presentare all'Istituto incaricato del servizio di cassa le richieste di variazione nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui Servizi del Tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Successivamente a tale data, le eventuali richieste di variazione dovranno pervenire entro il termine ultimo del 15 marzo 2000, al Gruppo VII – Servizi del Tesoro per la preventiva autorizzazione.

Dette variazioni e quelle richieste direttamente dalle Ragionerie Provinciali dello Stato allo stesso Istituto di credito dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 2000.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, alla Direzione Bilancio e Tesoro - Gruppo VII – Servizi del Tesoro ed alla Ragioneria centrale competente, nonché alla Direzione Finanze e Credito di questo Assessorato.

CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Le Ragionerie provinciali dello Stato, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del Capo VII - Demanio, dovranno inviare, entro il 28 aprile 2000, rispettivamente alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Bilancio e Finanze ed alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, un prospetto riepilogativo per capo e capitolo contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Analogamente, per le altre entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1999, ciascuna Amministrazione regionale che, in base al relativo quadro di classificazione, deve curarne l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere analogo prospetto riepilogativo alla rispettiva Ragioneria centrale.

PARTE SECONDA

SPESE

Limiti di emissione dei titoli di spesa

La chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 1999 comporta che gli adempimenti correlati all'emissione dei titoli di spesa siano effettuati entro i termini stabiliti con la presente circolare in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti Ragionerie centrali che del Gruppo VII – Servizi del Tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'Ufficio di cassa regionale.

E' necessario, pertanto, che i titoli di spesa, con esclusione di quelli per gli emolumenti al personale che dovranno pervenire non oltre il 2 dicembre, pervengano alle competenti Ragionerie centrali entro il 26 novembre per non compromettere la loro estinzione.

A tale proposito gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predetta data per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelevamento.

In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle Amministrazioni per le variazioni al plafond di cassa, di cui al quadro sintetico delle relative previsioni allegato al bilancio della Regione, devono pervenire ai competenti gruppi bilancio entro il termine indifferibile del 22 novembre 1999.

Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro il 31 dicembre 1999, si rende necessario altresì che il 3 dicembre (il 10 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale) cessi il loro inoltro al Gruppo VII – Servizi del Tesoro per la successiva trasmissione agli Uffici centrali di Cassa Regionale, che dovrà comunque avvenire non oltre l'10 dicembre (il 17 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale).

E' consentito, però, oltre i termini di cui sopra ma non oltre il 29 gennaio 1999, l'invio dei titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 1999, dovranno essere trasmessi al Gruppo VII – Servizi del Tesoro e da questo agli uffici di Cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 2000.

Si rammenta che le Amministrazioni centrali e gli Uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) con imputazione all'esercizio finanziario 2000, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio. I titoli di spesa emessi a carico del nuovo esercizio potranno essere pagati dal primo gennaio 2000 e dovranno essere muniti di un bollo, apposto anche sui relativi elenchi di trasmissione, dal quale si evinca chiaramente la dicitura "ESERCIZIO FINANZIARIO 2000", affinché le Ragionerie centrali e gli Uffici di cassa regionale possano, a vista, distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1999 da quelli con imputazione all'esercizio 2000. Le Ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 2000.

Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, l'Istituto incaricato del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro il 17 dicembre 1999, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'accordo con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.

I funzionari delegati provvederanno, con la massima sollecitudine, all'emissione del buono per la regolazione delle ritenute entro lo stesso mese di dicembre (mod. 31 bis C.G. o mod. 17 R.P.).

I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art.5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n.5, possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 23 dicembre al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio.

Si raccomanda all'Istituto cassiere la necessità di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del limite temporale sopra indicato.

Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le Ragionerie centrali cureranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al

disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a lire 5.000 (cinquemila). Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.

Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle Amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2000 fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 1999.

Entro e non oltre il 7 gennaio 2000 l'Istituto incaricato del servizio di cassa compilerà:

- a) due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 1999;
- b) due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 1999;
- c) due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1999, distinti per categorie economiche e per codici economici e funzionali.

A decorrere dal mese di gennaio 2000, lo stesso Istituto compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.

Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, l'Istituto incaricato del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti individuali e quelli collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.

In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del Gruppo VII – Servizi del Tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (mod. 123 T) allo stesso Gruppo VII - Servizi del Tesoro.

Le presenti modalità di estinzione si applicano anche se non espressamente indicate sui titoli di spesa.

I vaglia oppure gli assegni intestati al creditore persona fisica, sono spediti dall'Istituto incaricato del servizio di cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500.000 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso l'Istituto cassiere, il quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso l'Istituto stesso.

La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.

A norma dell'art. 541 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa regionale entro il giorno 21 gennaio 2000 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed alla Direzione Bilancio e Tesoro l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.

Entro il termine predetto l'Istituto stesso comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente Ragioneria centrale.

Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, l'Istituto incaricato del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia e gli assegni emessi in estinzione di ordinativi.

Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato all'Istituto cassiere, il quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.

Entro la data dell'11 gennaio 2000 i funzionari delegati dovranno inviare all'Istituto incaricato del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonchè dei corrispondenti pagamenti effettuati: l'Istituto cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.

Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, l'Istituto di credito invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche Amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.

I predetti funzionari delegati restituiranno all'Istituto cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 18 gennaio 2000. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, l'Istituto incaricato del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito; viceversa, non ricevendo da parte dei funzionari delegati i prescritti elenchi, lo stesso Istituto procederà ugualmente sulla base delle proprie scritture.

Entro e non oltre il 31 dicembre 1999 i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, all'Istituto incaricato del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.

Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti Casse Provinciali entro e non oltre il 10 dicembre 1999.

Per gli ordinativi eventualmente smarriti, l'Istituto incaricato del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento datata e sottoscritta dal Capo ufficio.

Per gli ordini di accreditamento da trasportare all'esercizio 2000, dovranno essere compilate in duplice copia note Mod. 100 T, distinte per capitolo e funzionario delegato, da trasmettere alla competente Ragioneria centrale, nelle quali si dovranno tenere distinte le somme pagate fino al 31 dicembre 1999 e quelle da trasportare al nuovo esercizio.

A tali note dovranno essere allegati gli estratti di ciascuno degli ordini di accreditamento, nei quali, oltre alle caratteristiche degli ordini stessi, deve essere chiaramente dichiarato l'importo pagato nell'esercizio in corso per il quale l'ordine resta definitivamente contabilizzato.

Tali estratti saranno firmati dal Capo ufficio dell'istituto incaricato del servizio di cassa e dal funzionario delegato, a norma dell'art. 1470 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro.

Gli ordinativi ed i buoni di prelevamento sugli ordini di accreditamento trasportati al nuovo esercizio possono essere pagati a partire dal 1° gennaio 2000, purché sia stato approvato il relativo bilancio o ne sia stata autorizzata la gestione in regime di esercizio provvisorio.

L'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa si asterrà, però, dopo la data di chiusura dell'esercizio, dall'ammettere a pagamento i titoli di spesa tratti sugli ordini di accreditamento emessi a fronte dei capitoli non riprodotti nel bilancio dell'esercizio 2000 e non compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo riguardante i capitoli aggiunti, ovvero su ordini di accreditamento riferiti ad impegni eliminati alla chiusura dell'esercizio per perenzione amministrativa.

A norma dell'art. 59 bis del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e successive modifiche ed integrazioni, aggiunto con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 17 dicembre 1999 una rimanenza di somme per un importo non superiore alle lire diecimila sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 1999, provvederanno, entro il giorno 31 dello stesso mese, ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3717 per i fondi regionali, cap. 3726 per i fondi extraregionali e cap. 1501 per il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali).

Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione, con imputazione ai capitoli prima indicati.

Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 1999, è così disciplinato:

- a) per quelli riguardanti spese correnti emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati da far pervenire al competente Istituto di credito entro il termine perentorio del 17 dicembre 1999; non sono trasportabili invece, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 1999 con imputazione ai residui, poichè i relativi impegni sono da eliminare ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 2000 gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 11 della legge regionale 47/77 come novellato dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

b) per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 della l.r. 47/77 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 17 dicembre 1999. Per gli ordini di accreditamento di che trattasi i funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili, evitando quindi di trasportare somme non più necessarie.

Si raccomanda la massima attenzione nell'adempimento delle disposizioni sopra indicate anche alla luce delle limitazioni imposte dall'introduzione del quadro sintetico delle previsioni di cassa, per cui il trasporto degli OO.AA. per importi superiori a quelli effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2000 ridurrebbe per ciascuna amministrazione la possibilità di emettere ulteriori titoli di spesa, come peraltro già evidenziato con la circolare n. 12 del 4 giugno 1999.

Il sistema informativo, entro il 14 dicembre, fornirà alle competenti Ragionerie centrali l'elenco (Mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento relativi alle spese in conto capitale da non trasportare al nuovo esercizio in quanto da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi della norma sopra richiamata. Le Ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 17 dicembre all'Istituto incaricato del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza e tenuto conto delle comunicazioni concernenti il trasporto degli ordini di accreditamento, procederà, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.

In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei Conti, il secondo all'Amministrazione emittente ed il terzo alla competente Ragioneria centrale.

Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi ai sensi dei commi 6° e 7° dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 1999 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 47/77, a fronte dei quali le Amministrazioni regionali non hanno assunto entro l'esercizio corrente i corrispondenti impegni di spesa si considerano privi di effetto.

In relazione a quanto precede le Amministrazioni devono fare pervenire ai competenti gruppi di bilancio:

1. entro la data del 13 dicembre 1999 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi;
2. entro la data del 15 gennaio 2000 un elenco degli assensi rilasciati da questo Assessorato a fronte dei quali non sono stati assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali.

Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative ad impegni su capitoli di spesa riguardanti limiti poliennali d'impegno

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 per quanto attiene all'eliminazione dal bilancio della Regione delle somme impegnate per obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 1999, per essere le medesime contabilizzate tra le economie.

PARTE TERZA

CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI

Contabilità dei beni mobili

Ai fini della contabilizzazione in sede consuntiva dei beni mobili regionali, giusta quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione - Gruppo Patrimonio Mobiliare - entro il 15 febbraio 2000, i consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplica copia, alle competenti Ragionerie Centrali, i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (Mod. 4/P.M.) debitamente compilati.

In detti prospetti è necessario che, sia per i beni assunti in consistenza sia per quelli dismessi, siano chiaramente descritte, in annotazione, le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi, etc...).

Si precisa, altresì, che i prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascun tipo di bene e quelli dell'intera categoria.

Considerata, inoltre, l'esigenza di pervenire ad una esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, a norma dell'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, assume particolare importanza l'acquisizione dei dati finanziari correlati a quelli patrimoniali, nel senso che diviene necessario rilevare i capitoli di spesa e di entrata corrispondenti agli acquisti ed alle vendite, distintamente per competenza e residui.

Occorre precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni in raffronto con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.

Pertanto va considerata in conto competenza l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; va considerata in conto residui, invece, l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello del relativo impegno.

Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella per cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.

E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno cui si riferiscono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che lo stesso conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.

Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.

Qualora invece acquirenti siano il Provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari competenti il numero della tabella che identifica

l'amministrazione, nonché il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno di spesa; dati che dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.

Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del Conto generale del patrimonio, le Ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 31 marzo 2000, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.

Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

- a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso" (colonna "e");
- b) mod. 16 C.G., rigo B;
- c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:

- 1) l'importo indicato nel modello 50 bis ripartito tra competenze e residui;
- 2) il mod. 16 C.G., rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;
- 3) Il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verificano, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Contabilità dei beni immobili per destinazione

Per quanto concerne la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1999 nella consistenza dei beni considerati immobili ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (Gallerie Regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria centrale

BB.CC.AA. e P.I. i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplica copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 15 febbraio 2000.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

I Dirigenti Coordinatori

(Gr.V – D. Pergolizzi)

(Gr.VII – G. Guida)

(Gr.XV – L. Giodano)

Il Direttore Regionale

(Giovanni Sapienza)

**L'ASSESSORE
(Francesco Piro)**